

RESPONSABILITA' IN MEDICINA

GRAVA SUL MEDICO L'ONERE DI PROVARE LA SPECIALE DIFFICOLTA' DELL'INTERVENTO CHIRURGICO

Cassazione civile, Sentenza 8.10.2008 n. 24701

E' a carico del medico e della struttura sanitaria l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto.

La distinzione tra prestazione facile e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al medico.

Il medico che vuole avvalersi della limitazione della responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. (secondo il quale in caso del ricorrere di problemi di speciale difficoltà la stessa responsabilità per danni è limitata ai soli casi di colpa grave e dolo) deve dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto.

SLITTA L'EXTRAMOENIA ALLARGATA

E' stato approvato da parte del Senato un emendamento al Dl 154 che dispone lo slittamento del termine per l'esercizio della libera professione intramoenia in strutture esterne a quelle pubbliche. La proroga si è resa necessaria per permettere il completamento delle strutture che dovrebbero rendere possibile lo svolgimento dell'attività privata dei medici all'interno degli ospedali, in scadenza a gennaio 2009.

I medici potranno dunque continuare ad esercitare la libera professione in studi o altri spazi al di fuori degli ospedali sino al 31 gennaio 2010.

L'adozione delle iniziative per adeguare le strutture pubbliche dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012.

Le modifiche sono state approvate con il parere positivo del Governo.

Ricordiamo che entro il 30 novembre il medico dipendente del SSN deve esercitare mediante domanda alla propria Amministrazione la variazione d'opzione per l'eventuale esclusività o meno di rapporto con decorrenza del 1 gennaio 2009.

PERIZIA MEDICO LEGALE

da Sole 24 ore - Risposta 4522

D - Si può inserire del mod.730 la fattura con IVA 20% emessa da un medico con la seguente descrizione della prestazione sanitaria: "Perizia medico legale".

Se si, in quale casella (codice)?

R - La risposta è affermativa: l'amministrazione finanziaria si era già espressa insenso favorevole con la circolare 95/E del 12 maggio 2000 (paragrafo 1.1.4). Tale tipologia di spesa potrà essereb indicata al rigo E1 colonna 2.

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze, 12 maggio 2000, n. 95/E

"Irpef - Videoconferenza modello 730/2000. Risposte a quesiti vari."

1.1.4 Spese mediche per perizie medico legali - detraibilità

D. *Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili?*

R. Sì, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.